



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La giudice presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

sentenza

riservata all'udienza del 15.4.2026, nella causa civile iscritta al n. /2022 R.G.C.A.
e vertente

tra

n. _____, residente in _____ (TE),
n. _____, e _____, rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuele Argento del
Foro di Pescara, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pescara, Via Cesare
Battisti n. 31, giusta procura in atti-

Opponent

contro

S.r.l., con sede legale in _____, in persona del legale rappresentante
pro tempore, e per essa, _____ S.p.A. rappresentate e
difese dall'Avv. _____ del libero Foro di _____, elettivamente domiciliate
presso il suo studio in _____, Via _____ n. _____, giusta procura in atti-
Opposta _____

Opposta

OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. /2022.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 1000/2022, emesso da questo Tribunale in data 3.3.2022 e notificato il 17.3.2022, S.r.l. — quale cessionaria pro soluto del credito originariamente vantato da S.p.A. per mezzo di

S.p.A. quale mandataria — otteneva ingiunzione di pagamento nei confronti dei Sig.ri _____ e _____, in qualità di fideiussori della _____ S.r.l., per la complessiva somma di € 129.825,38, di cui: € 113.575,88 a titolo di saldo debitore del conto corrente ordinario n. _____.

(originariamente acceso con S.p.A. il 9 dicembre 2011); € 16.249,50
quale saldo residuo del finanziamento n. del 6 maggio 2009, di

originari € 350.000,00, erogato dalla

S.p.A.

Con atto di citazione in opposizione notificato il 12 aprile 2022, i Sig.ri e

proponevano opposizione ex art. 645 c.p.c. articolando i seguenti motivi:

(i) difetto di legittimazione attiva di S.r.l. per mancata prova documentale della cessione del credito specifico; (ii) inidoneità dei soli estratti di saldaconto a fondare il credito ingiunto; (iii) nullità delle clausole contrattuali relative agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale (anatocismo), alle commissioni di massimo scoperto (CMS) e alle valute fittizie; (iv) usurarietà del tasso effettivo globale applicato sui rapporti, anche per effetto della manipolazione dell'Euribor; (v) nullità e/o inefficacia delle fideiussioni omnibus per conformità allo schema ABI censurato da Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005; (vi) decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c.

S.r.l. si costituiva con comparsa del 20 settembre 2022, chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo e la concessione della clausola di provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. Con ordinanza del 17 aprile 2023 – all'esito della prima udienza cartolare del 6 febbraio 2023, di un tentativo di mediazione conclusosi negativamente e dell'esame delle eccezioni – il Tribunale rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, reputando le doglianze degli opposenti meritevoli di approfondimento istruttorio, e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

All'udienza del 28 novembre 2023, ammessa la CTU contabile, veniva nominato il dott. quale Consulente Tecnico d'Ufficio, con il quesito di ricostruire i rapporti bancari oggetto di causa e analizzare la documentazione in atti. Il CTU depositava la propria relazione in data 15 maggio 2024. Successivi rinvii per la precisazione delle conclusioni conducevano all'udienza del 15 aprile 2026, nel corso della quale la causa – subentrata la dott.ssa Fazzini Carla a decorrere dal 18 febbraio 2026 – veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica.

Le risultanze della CTU: assenza documentale determinante.

La relazione tecnica depositata dal CTU dott. il 15 maggio 2024 costituisce, nel presente giudizio, il dato probatorio centrale e assorbente.

Il CTU ha accertato quanto segue: (a) nel ricorso per decreto ingiuntivo presentato da S.r.l. non risultano identificati i due rapporti bancari oggetto di causa

Tali risultanze sono decisive ai fini della presente decisione.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto (nel caso di specie, S.r.l.) riveste la posizione sostanziale di attore e su di esso grava l'onere di provare il credito azionato, non potendosi egli avvalere delle sole presunzioni e semplificazioni processuali proprie della fase monitoria. In particolare, la banca o il suo avente causa cessionario — che intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente — deve provare l'andamento del rapporto per l'intera sua durata, dall'inizio e senza interruzioni, producendo tutti gli estratti conto completi con indicazione analitica di ogni operazione. Il saldo finale di un conto corrente bancario non può essere provato mediante il solo estratto di saldaconto — documento che attesta unicamente il saldo finale, senza illustrare le singole operazioni che lo hanno determinato — in quanto detto documento, se è sufficiente ai fini del procedimento monitorio ex art. 50 TUB, non lo è nel successivo giudizio a cognizione piena, ove il credito sia contestato.

3

dell'identità stessa dei rapporti oggetto di ingiunzione. La documentazione presente in atti si riferisce a un rapporto bancario (n. /) diverso per numero identificativo, per data di apertura e per saldo di estinzione rispetto al conto corrente indicato nel monitorio. Nessun documento attiene al contratto di finanziamento. S.r.l. — posta di fronte ai rilievi del CTU — ha scelto il silenzio, il che è elemento di valutazione ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Il tentativo difensivo di il riconoscimento del debito del 12 novembre 2018 e il conto di rientro.

Nelle note conclusionali S.r.l. ha sostenuto che le difformità documentali sarebbero irrilevanti alla luce di un atto di ricognizione del debito sottoscritto dalla S.r.l. e da entrambi i fideiussori opposenti in data 12 novembre 2018, che avrebbe determinato il riconoscimento di un debito complessivo poi regolamentato con un piano di rientro e transitato su un conto di appoggio n. (che coinciderebbe, a dire dell'opposta, con il rapporto / presente in atti). Ha altresì sostenuto che il problema della mancanza delle prime annualità del conto corrente avrebbe potuto essere risolto con l'applicazione del "principio del saldo zero".

Tali argomenti non sono idonei a superare la carenza probatoria accertata.

In primo luogo, l'atto di ricognizione del debito del 12 novembre 2018 — che pure risulta prodotto in atti e ha efficacia interruttiva della prescrizione — è documentalmente inidoneo a fondare ex se il credito nella misura ingiunta, atteso che: (a) esso attesta l'accordo di rateizzazione di un debito complessivo, ma non consente di verificare la correttezza della quantificazione del saldo, che presuppone la regolarità delle operazioni bancarie su cui si fonda; (b) il riconoscimento non può sanare le eventuali nullità di clausole contrattuali che abbiano inciso sulla formazione del saldo (interessi ultralegali, CMS, anatocismo), le quali — ove accertate — comporterebbero la rideterminazione dell'effettivo debito; (c) la stessa

nelle conclusioni ammette implicitamente la confusione documentale, tentando di spiegare post hoc la diversità di numerazione tra i rapporti.

In secondo luogo, il "principio del saldo zero" — ossia la metodologia per cui, in mancanza degli estratti conto storici, si assume il saldo pari a zero alla data del primo estratto disponibile — non è un principio di diritto processuale applicabile d'ufficio, ma costituisce una delle metodologie ammesse in sede di CTU contabile

quando la banca abbia prodotto almeno la parte finale degli estratti conto (Cass. n. 24948/2015; Cass. n. 23856/2021). Nel caso di specie, la CTU non è stata nemmeno in grado di essere espletata, per mancanza di qualsiasi documentazione riferibile ai rapporti indicati nel monitoraggio: non esiste quindi alcun "primo estratto disponibile" su cui applicare tale metodologia.

La legittimazione attiva di S.r.l. e la cessione del credito.

Gli oppositori hanno contestato anche la titolarità del credito in capo a

S.r.l., eccependo che la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare l'inclusione dello specifico credito nell'operazione di cessione in blocco. La questione è stata dibattuta in giurisprudenza con orientamenti non uniformi; le Sezioni Unite non si sono pronunziate sul punto in modo risolutivo. Nell'ottica della presente decisione, tuttavia, la questione rimane assorbita: la revoca del decreto ingiuntivo si impone già per la radicale carenza di prova del credito nel suo ammontare, che è questione logicamente anteriore e dirimente.

Le eccezioni relative alle clausole bancarie e alle fideiussioni ABI.

Le molteplici eccezioni sostanziali sollevate dagli oppositori – nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, illegittimità della commissione di massimo scoperto, anatocismo, usura, manipolazione Euribor, inefficacia parziale delle clausole fideiussorie ABI ex Cass. SS.UU. n. 41994/2021, decadenza ex art. 1957 c.c. – rimangono tutte assorbite dalla decisione di revoca per mancata prova del credito. Non occorre esaminare né le eccezioni sul quantum del debito (che presuppongono l'accertamento dell'an tramite la verifica documentale, resa impossibile dall'assenza di documentazione) né le eccezioni sulle fideiussioni (che presuppongono la fondatezza del credito nei confronti del debitore principale). Per completezza si osserva che la questione della nullità parziale delle fideiussioni per conformità allo schema ABI si riferisce a clausole sottoscritte nel 2012 e nel 2014: la difesa di [redacted] ha correttamente eccepito che la prova dell'intesa anticoncorrenziale per il periodo successivo al 2005 richiede un onere probatorio aggiuntivo rispetto al mero riferimento al provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, ma tale questione rimane comunque assorbita.

Le spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza di S.r.l. e vanno poste a suo carico ai sensi dell'art. 91 c.p.c. La condotta processuale dell'opposta — che ha ottenuto un decreto ingiuntivo senza produrre la documentazione contrattuale e contabile dei rapporti bancari, ha resistito all'opposizione pur di fronte alle carenze documentali rilevate sin dall'atto introduttivo, e ha omesso di rispondere alle sollecitazioni del CTU, determinando l'inutilità dell'istruttoria tecnica — merita la condanna alle spese senza compensazione. Va esclusa, per contro, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiesta dagli opposenti, non essendo emersi elementi di mala fede o colpa grave processuale in senso tecnico.

P.Q.M.

la giudice presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da e contro S.r.l., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta la domanda di condanna degli opposenti al pagamento della somma di € 129.825,38 (o di qualsiasi altra somma) azionata da S.r.l.;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dagli opposenti;
- condanna la società opposta a rimborsare agli opposenti le spese del presente procedimento che liquida in complessivi €. per compensi professionali, oltre esborsi, maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge;
- pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico definitivo di S.r.l.

Così deciso il 28 giugno 2026.

La giudice
(Carla Fazzini)